

N. 61.252 Rep.

N. 11.769 Racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro questo giorno 25 venticinque del mese di marzo.

In Mantova, nel mio studio posto in via Dario Tassoni n. 2.
Innanzi a me Dott. Daniele Molinari, Notaio residente in Mantova ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Mantova.

E' personalmente comparsa la signora

ASCARI GRAZIELLA EUGENIA, nata a Quistello il giorno 19 ottobre 1959, domiciliata per la carica a Mantova, piazzale Michelangelo n. 1, dirigente,

la quale interviene per conto ed in rappresentanza dell'

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (A.S.P. E F.), con sede in Mantova (MN), piazzale Michelangelo n. 1,

Codice Fiscale 01837820206, costituita in Mantova il 16 dicembre 1997,

nella sua qualità di Direttore Generale Pro-tempore, autorizzato a quanto infra in virtù delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 88 in data 17 novembre 2003 e n. 16/2004 in data 29 gennaio 2004, che in copia autentica si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", omessane lettura previa dispensa avutane.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, in possesso dei requisiti di legge e con il mio consenso, dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.
Indi,

PREMESSO

- che con le Delibere n. 88/2003 e n. 16/2004, sopra indicate ed allegate, l'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (A.S.P. E F.) ha approvato il Piano Programma 2004 con allegati Bilancio Economico di previsione triennale 2004-2006;

- che il Consiglio Comunale di Mantova, con delibera n. 18 in data 11 febbraio 2004 ha approvato detto Piano Programma, il quale prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata uninominale, denominata "FARMACIE MANTOVANE S.r.l.";

- che L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (A.S.P. E F.) intende quindi dare corso a quanto previsto dal citato Piano Programma;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

1) Viene costituita una società a responsabilità limitata Unipersonale con la seguente denominazione:

FARMACIE MANTOVANE S.r.l.

2) La società ha sede in Comune di Mantova (MN).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, la comparente dichiara che l'indirizzo della società è attualmente in piazzale Michelangelo n. 1.

Dott. DANIELE MOLINARI
NOTAIO
Via Dario Tassoni, 2 - Tel. 220792
46100 MANTOVA

REGISTRATO A
MANTOVA
7 APR. 2004

ai N° 381

Vol.

Liquidazione

Alleg. €

Reg. € 129,11

Ipot. €

Cat. €

Invim. €

Bollo €

T.S. € 5,00

Totale € 134,11

Depositato e iscritto
alla C.C.I.A.A. di

MANTOVA

ai numeri: 22625

Repertorio Economico
Amministrativo (REA)
e 07068390208

REGISTRO delle IMPRESE
IL 08/04/2004



Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3) La società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e dietetici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari e di alimenti speciali, erboristeria, apparecchi medicali, elettromedicali e protesici, cosmetici e per l'igiene personale e specialità veterinarie ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la preparazione e la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori e di prodotti affini ed analoghi;

- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all'art. 113 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

il tutto sotto l'osservanza delle norme che regolano l'esercizio dei singoli rami di attività sopra indicati e previo ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente richieste.

4) La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91.

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e viene interamente sottoscritto dall'unico socio AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (A.S.P. E F.).

L'intero capitale sociale è già stato prima d'ora versato dall'unico socio alla Banca Agricola Mantovana - Agenzia n. 1 di Mantova come da ricevuta per un importo complessivo di Euro 10.000 (diecimila), che, in copia da me Notaio certificata conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane lettura previa dispensa avutane.

6) Ad amministrare la società viene nominato, per 5 (cinque)

esercizi, un Consiglio di Amministrazione composto di 5(cinque) membri, nominati nelle persone dei signori
CAMPEDELLI MASSIMO, nato a Mantova (MN) il giorno 22 luglio 1958, residente a Mantova (MN), strada San Girolamo n. 3, Codice Fiscale CMP MSM 58L22 E897H, di cittadinanza italiana;
TONELLI LUCIANO, nato a Virgilio (MN) il giorno 13 settembre 1943, residente a Mantova (MN), via Castiglione delle Stiviere n. 8/B,

Codice Fiscale TNL LCN 43P13 H123V, di cittadinanza italiana;
CARCIOFI PATRIZIA, nata a Mantova (MN) il giorno 23 novembre 1951, residente a Mantova (MN), via Santa Maria Nuova n. 4, Codice Fiscale CRC PRZ 51S63 E897H, di cittadinanza italiana;
BRIONI FIORENZA, nata a Virgilio (MN) il giorno 4 giugno 1956, residente a Mantova (MN), via Cavour n. 48, Codice Fiscale BRN FNZ 56H44 H123W, di cittadinanza italiana;
FERRARI STEFANO, nato a Suzzara (MN) il giorno 23 marzo 1960, residente a Bagnolo San Vito (MN), via Colombarotto n. 14, Codice Fiscale FRR SFN 60C23 L020W, di cittadinanza italiana.

I soci seduta stante nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor CAMPEDELLI MASSIMO.

Si conviene che la società avrà un Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati nelle persone dei signori

GHIZZI MASSIMILIANO, nato a Mantova (MN) il giorno 15 luglio 1966, residente a Mantova (MN), via F.lli Rosselli n. 7, iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 26 aprile 1995 n. d'iscrizione 63193, Sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale;

TAMBALO MARIA GRAZIA, nata a Cerea (VR) il giorno 10 gennaio 1962, residente a Mantova (MN), via Porto n. 26/C iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 18 febbraio 2000 n. d'iscrizione 134.412 Sindaco effettivo;

TRIDA DANIELE, nato a Mantova (MN) il giorno 25 maggio 1957, residente a Mantova (MN), via Franchetti n. 13, iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 7 giugno 1999 n. d'iscrizione 80.180 Sindaco effettivo;

BELLINI PAOLO, nato a Mantova (MN) il giorno 14 novembre 1969, residente a Mantova (MN), via Scarsellini n. 5, iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 7 giugno 1999 n. d'iscrizione 79.001 Sindaco supplente;

CRESSONI GIANDOMENICO, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il giorno 17 marzo 1963, residente a Mantova (MN), via Benedetto Croce n. 17, iscritto al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 26 aprile 1995 n. d'iscrizione 32/bis Sindaco supplente.

7) Le norme sul funzionamento della società sono contenute nello statuto sociale che, previa lettura, si allega sotto la lettera "D" al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

8) La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31



(trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004 (trecentododicimilaquattro).

9) Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta ad Euro 3.000 (tremila), sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su quattro fogli per tre pagine intere e fin qui dell'ultima, ne ho dato lettura alla comparente che dichiara di approvarlo perché conforme alla espressami sua volontà e con me si sottoscrive.

F.ti

Ascari Graziella Eugenia

dott. Daniele Molinari Notaio

STATUTO

FARMACIE MANTOVANE S.R.L.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

- Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

- Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale - Quote di partecipazione

- Art. 7 Capitale sociale - Quote di partecipazione
- Art. 8 Modalità di trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di prelazione

TITOLO V

Organi Sociali

- Art. 9 Assemblee
- Art. 10 Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Firma sociale e rappresentanza
- Art. 12 Amministratore delegato
- Art. 13 Sindaci

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

- Art. 14 Bilancio Sociale ed utili
- Art. 15 Scioglimento e liquidazione
- Art. 16 Norme di rinvio

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita, ai sensi del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni ed ai sensi delle altre norme vigenti in materia, una Società a responsabilità limitata a capitale prevalentemente pubblico denominata "FARMACIE MANTOVANE S.r.l"- UNIPERSONALE.
2. La Società si configura altresì quale società di gestione di servizi pubblici locali.

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Mantova e potrà istituire o sopprimere, nelle forme previste dal Codice Civile, sedi secondarie, unità locali in altre località, anche fuori dalla Provincia di Mantova.



Art. 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e dietetici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari e di alimenti speciali, erboristeria, apparecchi medicali, elettromedicali e protesici, cosmetici e per l'igiene personale, specialità veterinarie ed altri prodotti in vendita nelle farmacie;

- la preparazione e la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori e di prodotti affini ed analoghi;

- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all'art. 113 bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

il tutto sotto l'osservanza delle norme che regolano l'esercizio dei singoli rami di attività sopra indicati e previo ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente richieste.

2. La Società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, con espressa esclusione del fine del collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori norme in materia;

- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;

- svolgere attività di informazione, educazione sanitaria, formazione ed aggiornamento professionale nonché attività di ricerca in campo socio-assistenziale-sanitario, anche mediante forme dirette di gestione;

- rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali;

- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della pro-

pria attività;

- stipulare contratti di servizio e convenzioni con enti pubblici di qualsiasi natura per la prestazione dei servizi che rientrano nel suo oggetto sociale.

TITOLO II

Forme di intervento

Art. 5

Forme d'intervento

I rapporti tra Società ed ASPEF sono regolati dall'apposito contratto di servizio coerentemente con il contratto di servizio che già disciplina i rapporti tra ASPEF e Comune di Mantova, con la Carta dei Servizi della Società e con il Codice Etico.

TITOLO III

Soci

Art. 6

Soci

1. Inizialmente ASPEF sottoscriverà l'intero capitale sociale. Entro dodici mesi dalla costituzione, l'Assemblea della Società determinerà le modalità mediante le quali verranno cedute a terzi soggetti, pubblici e privati, quote del suo capitale.

2. Non potranno comunque essere cedute a soggetti privati quote superiori al 49% (quarantanove per cento) del capitale, ferma restando la possibilità, secondo quanto disciplinerà l'atto costitutivo o l'assemblea, che una quota pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale (compresa nella quota del 49% da cedere a soggetti privati) sia riservata ai dipendenti della Società.

3. L'individuazione di soci privati avverrà secondo procedure di evidenza pubblica; eventuali soci pubblici potranno aderire alla Società mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con ASPEF in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni nei termini dell'art. 3 dello statuto di ASPEF. Le quote di proprietà dei soci privati non potranno essere trasferite nel primo biennio.

4. Ogni aumento di capitale ed ogni trasferimento di quote dovranno essere disposti ed attuati in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Quote di partecipazione

Art. 7

Capitale Sociale - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila). I versamenti delle quote sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 8

Modalità trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di prelazione

1. Nel caso in cui un socio intenda trasferire la propria quota di partecipazione alla Società (o parte di essa) dovrà - indicando la quota che intende trasferire, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dovrà comunicarlo a tutti i soci, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nonché al socio trasferente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, la quota dovrà essere ripartita fra gli stessi in proporzione alle quote possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le quote per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente (a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento.

4. Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potrà indicare un altro acquirente, individuato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del presente Statuto, disponibile ad acquistare la quota oggetto della proposta di vendita per un corrispettivo pari a quello indicato nella proposta stessa o comunque per un corrispettivo non inferiore al valore della partecipazione, con riferimento al patrimonio sociale esistente alla data della proposta di vendita, determinato da un arbitratore nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Mantova. Detto Arbitratore dovrà pronunciarsi entro un mese dalla avvenuta nomina ed il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro l'ulteriore termine di un mese.

Qualora il valore della partecipazione, come sopra determinato, sia inferiore al prezzo originariamente richiesto:

- i rimanenti soci potranno aderire alla proposta, anche se abbiano in precedenza rinunciato alla prelazione;
- il socio proponente potrà revocare la proposta di cessione.

Le spese relative all'Arbitratore saranno a carico:

- dell'acquirente, in caso di cessione;
- del proponente la cessione, nel caso in cui questa non vada a buon fine.

In ogni caso di cessione dovranno essere osservate le norme di cui all'art. 6, secondo e terzo comma, del presente Statuto.

TITOLO V
Organi Sociali

Art. 9

Assemblee

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali intervengono a norma delle disposizioni che seguono. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione dell'utile;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto a partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

4. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili ha luogo entro centoventi gior-



ni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e ciò sia consentito dalla legge.

5. La convocazione è fatta con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo d'adunanza, da trasmettersi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo: telefax, posta elettronica, purché ne risulti l'avvenuta ricezione, al domicilio risultante dal libro soci.

6. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

8. Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

9. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di cinque e non maggiore di nove membri, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero.

2. I Consiglieri sono eletti su designazione dell'Assemblea in modo tale che ai consiglieri rappresentanti l'ASPEF ed altri eventuali soci pubblici siano riservati almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente.

3. Gli Amministratori durano nella carica per cinque esercizi, scadono alla data fissata per l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio relativo alla loro carica e sono rieleggibili.

4. L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

5. Il Segretario del Consiglio è nominato di volta in volta da chi presiede la riunione anche tra estranei al Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo

nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

7. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da due sindaci.

8. Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione, spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo come fax o posta elettronica (purché ne risulti l'avvenuta ricezione), ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni liberi, salvo casi di urgenza, per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito, purché non inferiore ad un giorno.

In tali casi, gli avvisi di convocazione potranno farsi anche a mezzo telegramma.

9. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società o imprese e per l'acquisto o la cessione di immobili, per i quali atti sarà necessaria la deliberazione dell'Assemblea dei soci.

11. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), all'Amministratore Delegato od a terzi, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinandone condizioni e modalità di esercizio.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

14. Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni. Gli Amministratori che rivestono contemporaneamente la qualifica di Consiglieri nel Consiglio di amministrazione ASPEF non avranno diritto ad alcun compenso, salvo che rinuncino al compenso spettante



quali Consiglieri di ASPEF.

Art. 11

Firma sociale e rappresentanza

1. La firma sociale, sotto il timbro "FARMACIE MANTOVANE S.r.l.", spetta al Presidente singolarmente ed agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.
2. La firma sociale spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso in base a delibera assunta ai sensi dell'art. 10, comma 12, del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.
3. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al suo delegato. La rappresentanza in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione od al suo delegato.
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti norme, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 12

Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore delegato, scegliendolo nel proprio seno.
2. Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore delegato, con apposita deliberazione, alcune mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

Art. 13

Sindaci

1. Il Collegio Sindacale, qualora sia previsto dalle norme vigenti o sia nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 14

Bilancio sociale ed utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, redigerà il bilancio di esercizio, da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

3. L'utile netto verrà ripartito nel modo seguente:

a) una quota pari al 5% (cinque per cento), fino alla concorrenza della quinta parte del Capitale Sociale, viene assegnata al Fondo di Riserva Legale;

b) una quota pari al 5% (cinque per cento) viene assegnata al Fondo di Riserva Statutaria;

c) l'utile residuo verrà assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea che approva il Bilancio.

Art. 15

Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

f.TI

Ascari Graziella Eugenia

dott. Daniele Molinari Notaio

Copia conforme all'originale

Mantova, li 11 MAG 2004

